Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Rimborsi spese delle trasferte del professionista

di **Redazione**

I **rimborsi delle spese di trasferta** – vitto e alloggio – **relative all'esecuzione dell'incarico del professionista**vanno trattati, sotto il profilo fiscale e contributivo, in modo diverso a seconda che si tratti:

1. di spese **sostenute dal professionista** oppure
2. di spese **sostenute direttamente dal cliente** (cd. **spese prepagate**).

Queste fattispecie non devono essere confuse con l'ipotesi delle spese che si considerano **sostenute** dal professionista **in nome e per conto del cliente**.

Spese di trasferta sostenute dal professionista

Le spese di vitto e alloggio **sostenute dal professionista** per lo svolgimento della propria prestazione professionale:

- se **riaddebitate analiticamente al cliente**, sono, per il professionista stesso, **integramente imponibili**, concorrendo alla formazione del **compenso**, e **integralmente deducibili**. Ciò a seguito delle modifiche recate dalla **81/2017** all'articolo 54, comma 5, Tuir in vigore già dal **2017**;
- se **riaddebitate forfettariamente al cliente**, sono, per il professionista stesso, integramente imponibili, concorrendo alla formazione del **compenso**, ma deducibili nel limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.

Si noti che in entrambi i casi i **documenti di spesa sono intestati al professionista** poiché è colui che sostiene la spesa.

Essendo **parte integrante del compenso** i rimborsi:

- sono soggetti alla **ritenuta d'acconto**;
- concorrono alla formazione dell'**imponibile Iva**;
- sono soggetti alla **rivalsa previdenziale**.

Spese di trasferta sostenute direttamente dal committente

Le spese di vitto e alloggio **sostenute direttamente dal cliente** per lo svolgimento dell'incarico

professionale **non costituiscono compenso** per il professionista e, di conseguenza, questi **non dovrà riportarle in fattura**. Ciò in virtù del fatto che "*Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e* ***sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista***" (**articolo 54, comma 5, Tuir**, così come modificato, da ultimo, dalla **L. 81/2017** in vigore già dal 1° gennaio 2017).

Elemento caratterizzante è che il **documento di spesa è intestato al cliente**.

Spese sostenute in nome e per conto del cliente

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale costituiscono **tipiche** spese pagate dal professionista **in nome e per conto del cliente** quelle sostenute al fine di assolvere imposte e tasse, quali:

- **imposta di registro, ipotecaria, catastale**;
- **imposta di bollo;**
- **contributo unificato**;
- **diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie**.

Tali spese, per il fatto di essere sostenute *in nome e per conto*, sono **fiscalmente irrilevanti per il professionista**. Ciò significa che il riaddebito al cliente:

- **non forma compenso e quindi non sconta la ritenuta d'acconto**;
- **non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale**;
- **non concorre alla formazione della base imponibile Iva**.

Tabella di sintesi

	TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO DEL PROFESSIONISTA		
	SPESE VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA	**SOSTENUTE DAL COMMITTENTE**	**SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO**
RITENUTA 20%	SÌ	NO	NO
CONTRIBUTO INTEGRATIVO	SÌ	NO	NO
IVA	SÌ	NO	NO

Articolo tratto da "Euroconferencenews"

Seminari di specializzazione

COME FINANZIARE IL CONTENZIOSO

Scopri le sedi in programmazione >